XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

| RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati | n. 286 Supplemento |
|---------------------------------------|-----------------------|
| GIUNTE E COMMISSIONI | |
| Sedute di martedì 27 aprile 2010 | |

INDICE

| \sim | • | • | • | 4.0 | • |
|--------|------|------|----|------------|---|
| Com | miss | เกเร | nı | permanenti | ı |
| | | | | permunem | L |

| 7 ^a - Istruzione | Pag. | 3 |
|---|----------|----|
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 27 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

$ISTRUZIONE (7^{a})$

Martedì 27 aprile 2010

186^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 18,15.

SULLA SCOMPARSA DI LUIGI GUI E MARIA PAOLA COLOMBO SVEVO

Il senatore RUSCONI (*PD*) esprime a nome del proprio Gruppo il più sincero cordoglio per la scomparsa di Luigi Gui, senatore e più volte Ministro della pubblica istruzione, al quale si deve, fra l'altro, la riforma della scuola media. Nel ricordarne brevemente i trascorsi personali e politici, ne sottolinea altresì il forte senso delle istituzioni nonché il meritorio operato come Ministro.

Si associa il sottosegretario PIZZA, il quale ritiene a sua volta che Luigi Gui – del quale possiede ricordi personali legati alla comune matrice politica – sia stato uno dei più grandi Ministri della pubblica istruzione. Manifesta altresì cordoglio per la scomparsa di Maria Paola Colombo Svevo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) si unisce, a nome della propria parte politica, alla commemorazione di due figure così importanti della vita istituzionale, evidenziando in particolare la sua vicinanza alla storia politica di Luigi Gui. Di quest'ultimo ricorda peraltro la capacità di anteporre sopra ogni cosa l'interesse dello Stato, a dimostrazione di un nobile atteggiamento non sempre scontato.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato al resoconto del 20 aprile scorso.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), che ribadisce l'esigenza di rendere più essenziale il testo, la Commissione respinge l'emendamento 2.242.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 2.243 interviene il senatore RUSCONI (PD), il quale conferma di ritenere più appropriato il termine di un anno per l'adeguamento degli statuti alle nuove regole, al fine di evitare il ricorso ad innumerevoli proroghe.

L'emendamento 2.243, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 2.244 è dichiarato decaduto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) modifica l'orientamento precedentemente reso sugli identici emendamenti 2.245 e 2.246, esprimendo parere favorevole.

Si associa il sottosegretario PIZZA.

Gli emendamenti 2.245 e 2.246, di identico tenore, sono congiuntamente posti ai voti ed accolti all'unanimità.

Il senatore PROCACCI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 2.247, che allunga a nove mesi il termine per l'adozione del codice deontologico delle università, sottolineando che esso deve essere considerato congiuntamente al 2.249, secondo cui entro il medesimo termine le università de-

vono elaborare anche uno statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) conferma il parere contrario già reso, osservando che a suo avviso è preferibile rinviare un eventuale statuto degli studenti alla autonomia universitaria.

Il senatore PROCACCI (*PD*) stigmatizza il comportamento ondivago e contraddittorio della maggioranza nei confronti dell'autonomia. Dichiara quindi il suo convinto voto favorevole agli emendamenti 2.247 e 2.249 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) pone in evidenza che l'emendamento 2.248 affida al codice deontologico il compito di individuare l'organo garante della sua applicazione.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) fa presente che il suo successivo emendamento 5.9 (testo 2) sposta la competenza disciplinare dal Consiglio universitario nazionale (CUN) all'università stessa. Poiché quella rappresenta dunque la sede più idonea per affrontare tale problematica, conferma il parere contrario già manifestato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.248.

I senatori ASCIUTTI (*PdL*) e PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.253 e 2.254, convenendo di confluire sul 2.250 del relatore.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RUSCONI (*PD*), il quale sottolinea peraltro l'importanza di applicare le regole piuttosto che di imporne di nuove, sono posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 2.250, 2.251 e 2.252, di identico tenore.

La Commissione respinge invece, con separate votazioni, gli emendamenti 2.255, 2.257 (testo 2), 2. 259 e 2.260.

Gli emendamenti 2.256 e 2.258 sono dichiarati decaduti.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*), la Commissione approva indi il 2.261.

I senatori ASCIUTTI (*PdL*), VITA (*PD*) e VETRELLA (*PdL*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.262, 2.263 e 2.264.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.265, 2.266, 2.267 (testo 2) e 2.269.

L'emendamento 2.268 è dichiarato decaduto.

Il senatore RUSCONI (PD) fa proprio l'emendamento 2.270, raccomandandone l'approvazione, in quanto altrimenti il testo risulterebbe pleonastico o confuso.

Modificando l'orientamento precedentemente reso, il relatore VAL-DITARA (*PdL*) esprime parere favorevole.

Si associa il sottosegretario PIZZA.

La Commissione approva indi all'unanimità l'emendamento 2.270, nonché – con separata votazione – il 2.271, con l'intesa che esso sarà collocato dopo il primo periodo del comma 10. Sono conseguentemente dichiarati assorbiti gli emendamenti 2.272 e 2.273, di identico tenore.

Il senatore CERUTI (*PD*) manifesta perplessità in ordine all'emendamento 2.271 testé approvato, atteso che il rettore sarebbe l'unica carica per la quale si prevede una sopravvivenza rispetto alle nuove regole, a fronte della decadenza imposta agli altri.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), pur comprendendo le esigenze di rinnovamento, sottolinea l'importanza che ai rettori eletti o in carica al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina sia data la prospettiva di concludere il proprio mandato, onde non determinarne il disimpegno nella fase di elaborazione dei nuovi statuti. In tale ottica si colloca del resto il suo successivo emendamento 2.275.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) conferma senza incertezze l'intento di limitare a due i mandati del rettore. Osserva tuttavia che, secondo il testo che la Commissione va elaborando, il rettore sarebbe eletto con regole analoghe al passato. Ritiene quindi preferibile non rinnovare le elezioni, con conseguente risparmio di denaro pubblico, che avrebbero comunque presumibilmente risultati analoghi, atteso che il bacino elettorale non sarebbe modificato.

Il senatore CERUTI (*PD*) rimarca il diverso contesto in cui un rettore eletto con le medesime modalità si troverebbe ad operare, soprattutto con riguardo ai mutati rapporti tra senato accademico e consiglio di amministrazione. Si dichiara pertanto finora contrario all'emendamento 2.275.

Il senatore RUSCONI (PD) pone in guardia dal rischio di fughe in avanti, come recentemente comparso sulla stampa in ordine all'università del Molise.

Il senatore VETRELLA (*PdL*), prima di accedere all'invito del relatore a ritirare l'emendamento 2.274, chiede chiarimenti sulla portata del comma 11, di cui l'emendamento propone la soppressione integrale.

A seguito delle precisazioni del relatore VALDITARA (*PdL*), il senatore VETRELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 2.274, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Anche il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira l'emendamento 2.275, sottolineando comunque l'esigenza di una norma di carattere transitorio.

Il senatore VETRELLA (*PdL*), nel ritirare l'emendamento 2.276, osserva che tutte le proposte di modifica da lui presentate vanno nella direzione di stabilire criteri di valutazione *a priori* anziché *a posteriori*. In tale ottica, egli aveva collocato il programma triennale all'articolo 1 e indi aveva proposto la soppressione di molte parti successive del testo. Riservandosi di ripresentare la propria impostazione per l'Assemblea, manifesta perplessità su quella attuale.

La Commissione accoglie indi l'emendamento 2.277, con assorbimento del 2.278.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*) ritira l'emendamento 2.279.

In ordine all'emendamento 2.0.1, il relatore VALDITARA (*PdL*) ribadisce che il Governo sta procedendo alla delegificazione della materia attraverso un regolamento che fissa stringenti elementi di controllo per le università telematiche. Rinnova quindi l'invito al ritiro.

Accedendo all'invito del relatore, il senatore LIVI BACCI (PD) ritira l'emendamento 2.0.1.

Conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 3, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) invita a ritirare l'emendamento 3.1, esprimendo poi avviso contrario sul 3.2 e 3.3. Si dichiara invece favorevole al 3.5 e 3.6, manifestando parere contrario sul 3.4. Quanto al 3.7 (testo 2) e al 3.8 si rimette al Governo, mentre esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.9, 3.10 (testo 2) e 3.11.

Dopo aver dichiarato un orientamento favorevole sul 3.12 (testo 2), manifesta parere contrario sul 3.13, invitando poi a ritirare il 3.14. Si esprime negativamente anche sul 3.15, 3.17 e 3.19, identico al 3.16 (testo 2). Invita quindi a ritirare il 3.20, manifestando parere contrario sul 3.21, 3.18, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25.

Il sottosegretario PIZZA esprime un parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi in particolare contrario agli emendamenti 3.7 (testo 2) e 3.8, sul quale il relatore si è rimesso al Governo.

Si passa alle votazioni.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) prende la parola sul 3.1, manifestando perplessità sulla formulazione attuale del comma 1, che potrebbe porre dei limiti alla possibilità di fusioni tra atenei, ledendo in tal modo l'autonomia delle università. Accedendo comunque all'invito del relatore, ritira il 3.1, riservandosi di ripresentarlo in Aula.

L'emendamento 3.2 decade per assenza dei proponenti.

Sul 3.3 interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale domanda delucidazioni al relatore circa le ragioni del parere contrario.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa che non si tratta di una contrarietà di principio. Egli reputa infatti scontato che le federazioni tra atenei avvengano sulla base di determinati progetti, oltre che per ragioni di diversa natura; ritiene dunque che l'emendamento limiti le possibilità di federarsi. Modificando il parere precedentemente reso, invita conclusivamente a ritirare il 3.3.

Insistendo la senatrice Vittoria FRANCO (PD) per la votazione, l'emendamento 3.3 è respinto.

Sul 3.5 interviene il senatore LIVI BACCI (PD) per suggerire una modifica del termine «governance», al quale risponde il relatore VALDITARA (PdL) proponendone una revisione in sede di coordinamento generale.

Sulla questione prende la parola anche il senatore PETERLINI (UDC-SVP-IS-Aut) per sottolineare come il termine «governance» sia nettamente distinto da «organi di governo» atteso che trae origine dalle scienze economiche per individuare regole di trasparenza e buona condotta.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è approvato, con conseguente preclusione del 3.6.

L'emendamento 3.4 decade per assenza dei rispettivi proponenti.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) manifesta l'intenzione di riformulare l'emendamento 3.7 (testo 2) mantenendo solo la previsione che i risparmi realizzati attraverso la fusione e la federazione restino nella disponibilità delle università. Ritiene infatti che ciò costituirebbe un elemento di chiarezza e un modo per incentivare gli atenei. Invita dunque a rivedere il parere già espresso, tanto più che la Commissione bilancio ha manifestato un orientamento non ostativo. Occorre peraltro a suo giu-

dizio dare un segnale di fiducia alle istituzioni universitarie ed introdurre elementi efficaci di dinamismo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene che la copertura prevista nell'emendamento non sia necessaria essendo stata assorbita la prima parte dall'approvazione del 3.5. Conviene dunque sull'ipotesi di riformulazione dell'emendamento riferita solo alla destinazione dei risparmi eventualmente conseguiti.

Il senatore PROCACCI (PD) tiene a precisare che il suo successivo emendamento 3.8 va nel medesimo senso.

Il presidente POSSA (*PdL*) manifesta la propria contrarietà all'emendamento 3.7 (testo 2), per la parte restante, in quanto la federazione o fusione può dar luogo a esigenze di trasferimento di personale che comportano dislocazione delle spese.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria FRANCO (PD) precisa che in tali condizioni gli atenei non avrebbero alcun interesse a federarsi.

Il presidente POSSA (*PdL*) fa presente che l'interesse dovrebbe essere costituito dalla capacità di fare massa critica.

Dopo ulteriori interventi dei senatori PROCACCI (PD), il quale lamenta la difficoltà di innescare pratiche virtuose, e Vittoria FRANCO (PD), la quale conferma di essere disponibile ad una riformulazione, il presidente POSSA (PdL) segnala una possibile incoerenza tra siffatte ipotesi e il comma 5 dell'articolo 3.

Su richiesta del sottosegretario PIZZA, la Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 3.7 (testo 2) e 3.8.

L'emendamento 3.9 decade per assenza dei firmatari.

Posto ai voti, l'emendamento 3.10 (testo 2) risulta respinto.

Sul 3.11 prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO (PD) per dichiarazione di voto favorevole; esso, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 3.12 (testo 2) è invece approvato all'unanimità.

Dopo che la Commissione ha respinto il 3.13, l'emendamento 3.14 decade per assenza dei firmatari.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda l'approvazione del 3.15 che è volto ad evitare potenziali arbitri nell'applicazione della legge.

Il relatore VALDITARA (*PdL*), dopo aver precisato che la legge non può essere derogata da un atto amministrativo, modifica l'orientamento precedentemente espresso ed invita a ritirare il 3.15, nonché il successivo 3.21, di analogo tenore.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) non accoglie l'invito del relatore e pertanto il 3.15, posto in votazione, risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge il 3.17 e il 3.19, identico al 3.16 (testo 2).

L'emendamento 3.20 decade per assenza dei proponenti.

Con separate votazioni sono altresì respinti il 3.21 e il 3.18, mentre il 3.22 decade per assenza dei firmatari.

Dopo che la Commissione ha respinto il 3.23, gli emendamenti 3.24 e 3.25 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa dunque all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) raccomanda l'approvazione del 4.31 manifestando invece parere contrario sul 4.1. Dopo aver invitato a ritirare il 4.2, si dichiara contrario al 4.3 e 4.4. Invita poi a ritirare il 4.5, affermando che i successivi 4.6 e 4.11 risulterebbero assorbiti dall'approvazione del 4.31. Manifesta un orientamento contrario anche sul 4.7, 4.10 e 4.12. Invita i firmatari a ritirare il 4.13, dichiarandosi contrario al 4.14 e 4.8.

Invita inoltre i rispettivi proponenti a ritirare il 4.9, 4.15 e 4.16, manifestando un parere contrario sul 4.17 e 4.18. Con riferimento al 4.19 si rimette al Governo, mentre invita a ritirare il 4.20. Esprime avviso contrario anche sul 4.21 e 4.22, precisando poi che il 4.23 risulterebbe assorbito dall'approvazione del 4.31, così come gli identici emendamenti 4.25, 4.26 e 4.27. Esprime quindi un parere negativo sul 4.28 e 4.29, invitando infine a ritirare il 4.30.

Il sottosegretario PIZZA esprime un orientamento conforme a quello del relatore, invitando il presentatore a ritirare il 4.19, in quanto l'emendamento 4.31 del relatore delinea un nuovo assetto di gestione del Fondo per l'eccellenza, tale da far venir meno i presupposti dell'emendamento.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 19.40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

Art. 3.

3.1

VETRELLA

Al comma 1, dopo le parole: «possono federarsi,» inserire le seguenti: «ovvero fondersi,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «di attività o strutture» sopprimere le seguenti: «, ovvero fondersi».

3.2

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.3

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

Possa

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano».

3.6

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano».

3.4

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

3.7 (testo 2)

Vittoria Franco, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «fermo restando che i risparmi eventualmente realizzati siano destinati alle rispettive università».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento".».

PROCACCI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione di progetti di coordinamento e fusione restano nella disponibilità degli atenei coinvolti».

3.9

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo le parole: «Il progetto di cui al comma 3, deliberato» aggiungere le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e». Inoltre, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate».

3.10 (testo 2)

Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, dopo la parola: «deliberato» inserire le seguenti: «a maggioranza qualificata degli aventi diritto dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e».

3.11

Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa valutazione dell'ANVUR».

3.12 (testo 2)

Possa

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi». Conseguentemente alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente

il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato».

3.13

Procacci

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministero può incentivare i progetti di cui ai commi 1 e 2 mediante prestiti attinti da uno specifico fondo che raccolga i fondi della "Programmazione"».

3.14

BEVILACQUA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo» inserire le seguenti: «all'interno delle università che si sono federate o fuse».

3.15

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.17

Vittoria Franco, Ceruti, Rusconi, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo adeguati incentivi finanziari».

CECCANTI, Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.16 (testo 2)

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.20

BEVILACQUA

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «del personale interessato» inserire le seguenti: «all'interno delle università che si sono federate o fuse».

3.21

Rusconi, Mariapia Garavaglia, Ceruti, Vittoria Franco, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.18

Vittoria Franco, Ceruti, Mariapia Garavaglia, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Procacci, Rusconi, Anna Maria Serafini, Vita

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «I risparmi liberati dai progetti di coordinamento e/o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, rimangono, in forma incentivante, alle università interessate».

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi conseguiti in seguito all'attuazione dei progetti di coordinamento e/o fusione, grazie all'economia di scala prodotta, restano attribuiti, quali strumenti incentivanti, alle università interessate».

3.23

CECCANTI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 6.

3.24

Esposito, Barelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le università telematiche già accreditate che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente, possono istituire ed attivare nuovi corsi di laurea e laurea magistrale».

3.25

Esposito, Barelli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si dà luogo all'accreditamente di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale a distanza, di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo per le università che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente».

Art. 4.

4.31

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Fondo per l'eccellenza) – 1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il Fondo è destinato a:

erogare premi di studio;

fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

- 2. Gli interventi previsti al comma 1, sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
- 3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:
- *a)* i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
- b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
- e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
 - f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

- g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
- *h)* i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1.
- *i)* la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
- *l)* le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del Fondo;
- m) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
- 4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuato dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.
- 5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al Fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
- 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.
 - 7. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con:
- a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del Fondo, a specifici usi;
- b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
- c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzarsi in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);
- d) i contributi di cui al comma 3, lettera g) e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.
- 8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentati dei Ministeri e dei donatori.
- 9. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo

59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per l'eccellenza".

4.1

Mariapia Garavaglia, Vittoria Franco, Rusconi, Ceruti, Marcucci, Bastico, Livi Bacci, Adamo, Procacci, Anna Maria Serafini, Vita

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 4 (Borse nazionali di merito per il diritto allo studio) 1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.
- 2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.
- 3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:
- a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria:
- b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.
- 4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad al-

meno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

- 5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.
- 6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.
- 7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.
- 8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
- 9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
- *a)* all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

4.2

Calabrò

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti mediante idonei criteri di merito, tra cui prove nazionali *standard*, privilegiando, in caso di parità, coloro che versano in più disagiate condizioni economiche».

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.4

Procacci

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.5

Vetrella

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'economia e delle finanze».

4.6

Possa

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «prove nazionali standard» con le seguenti: «prove nazionali standard per gli studenti del primo anno e criteri di valutazione nazionali standard per gli studenti degli anni successivi».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «prove nazionali standard» con le seguenti: «prove di cui al comma 1, alinea».

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati;».

4.10

PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «una quota dei quali» fino alla fine della lettera.

4.11

Possa

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito» con le seguenti: «, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, deve essere rimborsata a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito»

4.12

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.13

Asciutti

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) erogare benefici fiscali ai cittadini comunitari che, in possesso del diploma di laurea, specialistica o equivalente, frequentino, al di fuori del proprio paese d'origine e fuori dall'Italia, corsi di specializzazione *post* universitaria in materie tecniche, scientifiche, economiche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i*-bis) le caratteristiche dei beneficiari, le caratteristiche dei corsi di specializzazione *post* universitaria, le modalità di richiesta ed erogazione dei benefici fiscali di cui al comma 1, lettera *c*-bis)».

4.14

Procacci

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)».

4.9

Calabrò

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) la definizione dei criteri di merito per l'accesso alle borse di studio ai buoni studio e ai prestiti d'onore;».

4.15

Calabrò

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i*-bis) il peso percentuale da dare, nei criteri e nelle modalità di attribuzione di cui alla lettera *b*) del presente comma, all'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari accreditati e legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5».

ASCIUTTI

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.17

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sopprimere il comma 3.

4.18

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, dopo le parole: «i migliori standard tecnologici e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «individuati con apposito decreto ministeriale». Inoltre, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove».

4.19

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 3, sostituire le parole: «dalla società di cui al comma 4» con le seguenti: «dalla società scelta».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «La gestione dell'operatività» fino a: «Consap spa la quale» con le seguenti: «La società di cui al comma 3».

4.20

BEVILACOUA

Al comma 3 sostituire le parole: «dalla società di cui al comma 4» con le seguenti: «dalla società scelta».

Procacci

Al comma 3, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché».

4.22

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata al Ministro».

4.23

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 4, sopprimere la lettera c).

-____

4.25

IL RELATORE

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

4.26

ASCIUTTI

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».

4.27

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «eventuali».

PROCACCI

Al comma 8, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

4.29

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

4.30

ASCIUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I trasferimenti pubblici di cui al comma 7, lettera b), non possono derivare da revisioni o riduzioni di fondi comunque già destinati al diritto allo studio».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Martedì 27 aprile 2010

179^a Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIMERCATI (*PD*) chiede la tempestiva audizione del Vice ministro per le comunicazioni onorevole Romani, in merito alle dichiarazioni rilasciate nella giornata di ieri concernenti un investimento di 250 milioni di euro per la realizzazione di una sede Rai a Milano all'interno dell'area *Expo* (cosiddetta «*Saxa Rubra 2*»).

Infatti, considerato che una decisione di questo tipo rientrerebbe nelle competenze del Consiglio di amministrazione della Rai, risulta opportuno chiarire se l'investimento preannunciato rientri nei programmi del Governo ovvero dei vertici della Rai, chiarendo altresì l'orientamento dell'esecutivo sul punto.

Il presidente GRILLO nel concordare con la richiesta avanzata dal senatore Vimercati, assicura che vi darà prontamente seguito, ricordando peraltro che nell'ultimo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deciso di audire il Presidente della Regione Lombardia, nonché l'amministratore delegato della società di gestione *Expò* 2015, con riguardo alla realizzazione del programma di infrastrutture connesse all'esposizione internazionale in questione.

IN SEDE REFERENTE

- (1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stati; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto
- (97) Marco FILIPPI ed altri. Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale
- (116) CUTRUFO. Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli
- (129) PORETTI e PERDUCA. Restituzione dei ciclomotori sequestrati o confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168
- (363) GARRAFFA. Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide
- (462) CICOLANI. Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale
- (622) BELISARIO ed altri. Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
- (669) DIVINA. Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale
- (685) DIVINA. Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente
- (951) LANNUTTI ed altri. Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità
- (1127) CUTRUFO. Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale
- (1242) COSTA. Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche
- (1444) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol
- (1482) SARO ed altri. Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcooliche
- (1487) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato
- (1601) ZANETTA ed altri. Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici

(1667) MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione

(1692) PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale

(1716) BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale

(1732) COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli

(1778) FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore

(1783) DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale

(1916) SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli

e petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di mercoledì 21 aprile 2010. Gli emendamenti sono allegati alla seduta antimeridiana del 27 gennaio 2010.

Il presidente GRILLO comunica che nella seduta antimeridiana di domani sarà presente il ministro Matteoli, alfine di contribuire all'approfondimento degli aspetti problematici ancora pendenti.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli emendamenti al disegno di legge 1720 accantonati nella sedute precedenti.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Riformula altresì l'emendamento 2.0.100 in un Testo 2, allegato al resoconto di seduta, tenendo conto che il parere contrario precedentemente espresso dalla 5º Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) esprime disappunto per il parere contrario formulato sull'emendamento 2.0.3, ritenendo che tale valutazione sia preclusiva di ogni ulteriore percorso conciliativo nell'esame del disegno di legge n. 1720. Peraltro, rileva come tale proposta emendativa abbia una particolare rilevanza, considerato che essa istituisce, presso il Ministero dell'Interno, con dotazione pari a 250 milioni di euro annui, un apposito fondo per garantire la piena funzionalità degli organi di Polizia Stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli. Si dichiara peraltro disposto a rifor-

mulare l'emendamento riducendo la dotazione del fondo a 60 milioni di euro l'anno.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*) rileva che la propria contrarietà sull'emendamento 2.0.3 è dovuta al fatto che il finanziamento del fondo è garantito da un inasprimento della pressione fiscale; pertanto, la valutazione contraria verrebbe meno, qualora si individuassero nel bilancio della Stato margini di riduzione di spesa tali da prevedere un diverso finanziamento del fondo in questione, evitando così l'incremento delle imposte.

Il Presidente GRILLO dispone l'accantonamento 2.0.3, per un supplemento di riflessione.

Il sottosegretario GIACHINO esprime parere conformi a quelle del Relatore.

Previa dichiarazione di voto contrarie del senatore Marco FILIPPI (*PD*), gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono posti distintamente ai voti e respinti.

Restano accantonati gli emendamenti 2.0.100 (Testo 2) e 2.0.3.

Il senatore FISTAROL (PD) riformula l'emendamento 3.0.3 nell'ordine del giorno G/1720/10/8, allegato al resoconto di seduta, che viene messo in votazione ed approvato.

Il senatore MUSSO (*PdL*) riformula l'emendamento 4.0.1 nell'ordine del giorno n. G/1720/11/8, allegato al resoconto di seduta, che viene messo in votazione ed approvato.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) riformula l'emendamento 6.19 nell'ordine del giorno G/1720/12/8, allegato al resoconto di seduta, che viene posto in votazione ed approvato dalla Commissione.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), illustra l'emendamento 8.100, allegato al resoconto di seduta, con cui viene modificato il sistema sanzionatorio per la circolazione di ciclomotori alterati nella caratteristiche costruttive.

L'emendamento 8.100 viene temporaneamente accantonato in attesa del parere della Commissione Giustizia.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO formulano poi parere favorevole sull'emendamento 12.0.2, allegato al resoconto di seduta, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida.

L'emendamento 12.0.2 viene posto in votazione ed approvato.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), illustra la portata normativa dell'emendamento 13.100, a propria firma, concernente l'organizzazione dei corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Marco FILIPPI (PD), l'emendamento 13.100 viene messo in votazione ed approvato.

Viene successivamente respinto l'emendamento 14.3, identico al successivo 14.4.

Il senatore MUSSO (*PdL*) riformula l'emendamento 15.2, concernente il recupero dei punti della patente, in un Testo 2 allegato al resoconto di seduta.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 15.2 (Testo 2) che viene approvato dalla Commissione.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), riformula l'emendamento 16.1000 (Testo 3) in un Testo 4, allegato al resoconto di seduta, ove si specifica l'ambito di applicazione della nuova norma relativa alla certificazione del non abuso di sostanze alcoliche e del non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

In particolare, si prevede che l'obbligo in questione valga per tutti i soggetti neo patentati, nel momento in cui chiedono il rilascio della patente, nonché per i titolari di patenti professionali.

La senatrice DONAGGIO (PD) rileva che, sarebbe opportuno prevedere che i conducenti stranieri, che si trovino a circolare sulle strade italiane, si dotino di un apposito certificato rilasciato dai rispettivi Paesi, in cui si attesti il non abuso di sostanze alcoliche ed il non utilizzo di sostanze stupefacenti.

Il RELATORE giudica fondato il rilievo fondato dalla senatrice Donaggio, ritenendo tuttavia che una soluzione al riguardo potrebbe essere fornita soltanto in sede di emanazione di un codice della strada europeo.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede se l'emendamento 16.1000 (Testo 4) abbia un contenuto compatibile con la normativa europea e se anche un altri Stati dell'Unione europea sia presente una norma di contenuto analogo.

Il sottosegretario GIACHINO specifica che il contenuto dell'emendamento 16.1000 (Testo 4) trova un fondamento giuridico nella normativa in un apposita direttiva europea, mentre va approfondita la questione riguardante l'esistenza, in altri Stati dell'Unione di una norma analoga.

Alfine di svolgere opportuni approfondimenti su quest'ultimo punto, il senatore Marco FILIPPI (*PD*) chiede che rimanga accantonato l'emendamento 16.1000 (Testo 4). Contestualmente riformula il proprio sub emendamento 16.1000 Testo 3/1 nel subemendamento 16.1000 Testo 4/1, allegato al resoconto di seduta; ritira altresì i subemendamenti 16.1000 Testo 3/2 e 16.1000 Testo 3/3.

Il subemendamento 16.1000 (Testo 4)/1 e l'emendamento 16.1000 (Testo 4) restano pertanto accantonati.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) riformula l'emendamento 16.3 (Testo 2) in un Testo 3 allegato al resoconto di seduta.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 16.3 Testo 3, che viene messo in votazione ed approvato.

Con il parere favorevole del Relatore ed del Rappresentante del Governo, viene poi approvato l'emendamento 16.2000.

Il senatore GALLO (*PdL*) riformula l'emendamento 17.0.1 (Testo 2) in un Testo 3 allegato al resoconto di seduta.

Il RELATORE ed il sottosegretario GIACHINO esprimono parere favorevole sull'emendamento 17.0.1 Testo 3.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Marco FILIPPI (*PD*) e del senatore DE TONI (*IdV*), l'emendamento 17.0.1 Testo 3 viene posto in votazione ed approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 17.0.2.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) ritira l'emendamento 20.2.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), svolge alcune considerazioni sull'emendamento 20.3 in materia di dispositivi di sicurezza per i conducenti di motoveicoli, suggerendone una riformulazione alfine di prevedere l'obbligo di utilizzare il paraschiena integrale soltanto per la guida delle moto di grossa cilindrata.

Il senatore MURA (*LNP*) rileva l'opportunità di prevedere l'obbligo del paraschiena integrale per i motocicli di potenza superiore a 35 kw, in coerenza con le prospettive di riforma della normativa europea sulle patenti per motoveicoli.

L'emendamento 20.3 resta pertanto accantonato, in attesa di riformulazione.

Resta altresì accantonato l'emendamento 20.0.2.

Il sottosegretario GIACHINO illustra l'emendamento 21.100 (Testo 2), allegato al resoconto, in materia di durata della guida e tempi di riposo dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, sottolineando che la riformulazione dell'apparato sanzionatorio per la violazione dei tempi di guida e di riposo salvaguarda l'impostazione in virtù della quale vengono alleggerite, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, le sanzioni comminate per violazione di tempi di guida giornaliera entro il 10 per cento, mentre sono inasprite le sanzioni comminate per le violazioni più gravi.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), pur condividendo il principio ispiratore illustrato dal Sottosegretario, ritiene che l'emendamento del Governo non sia coerente con tale intendimento dal momento che l'apparato sanzionatorio predisposto per far fronte alle violazioni più gravi, nonchè per le violazioni dei tempi di interruzione della guida, appare eccessivamente morbido.

Il sottosegretario GIACHINO sottolinea che, fatta eccezione per la violazione dei tempi di guida giornaliera entro il tetto del 10 per cento, l'emendamento inasprisce comunque le sanzioni rispetto alla normativa vigente. Per altro, l'attenuazione delle sanzioni per le violazioni contenute antro il tetto del 10 per cento risponde all'esigenza di tenere conto della struttura della rete stradale, nonché dell'assenza di apposite piazzole di sosta che permettano il rispetto dei tempi di riposo.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) esprime la propria netta contrarietà in merito all'attenuazione dell'apparato sanzionatorio per le violazioni contenute entro il tetto del 10 per cento, dal momento che ciò rappresenta un abbassamento degli *standard* di tutela stabiliti a livello europeo.

Il RELATORE propone l'accantonamento dell'emendamento 21.100 (Testo 2), per permetterne un riformulazione.

L'emendamento 21.100 (Testo 2) resta pertanto accantonato.

Il senatore GALLO (*PdL*) riferisce il proprio subemendamento 21.100/1 all'emendamento 21.100 (Testo 2), che rimane così accantonato.

Viene altresì confermato l'accantonamento dell'emendamento 21.0.1.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) trasforma l'emendamento 22.0.1 nell'ordine del giorno G/1720/13/8, che viene messo in votazione ed approvato. La senatrice MAGISTRELLI (PD) dà conto dell'emendamento 23.10 (Testo 2), ove si prevede la possibilità di ricorrere di lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva o pecuniaria, per i casi di guida in stato di ebbrezza.

Il RELATORE ed il Sottosegretario GIACHINO formulano parere favorevole sulla suddetta proposta emendativa.

L'emendamento 23.10 (Testo 2) resta accantonato in attesa che la Commissione Giustizia formuli il proprio parere al riguardo.

Viene poi messo ai voti e respinto l'emendamento 23.11.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*) riformula l'emendamento 23.100 in un Testo 2, allegato al resoconto, che resta accantonato in attesa del parere della Commissione Bilancio.

Con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, la Commissione, approva l'emendamento 23.17.

Il Relatore ed il sottosegretario GIACHINO esprimono poi parere favorevole sull'emendamento 23.18 (Testo 2) che resta accantonato in attesa del parere della Commissione Giustizia.

Restano altresì accantonati gli emendamenti 23.0.1 (Testo 2) e 23.0.2.

Dopo la formulazione del parere favorevole da parte del senatore Cicolani e del sottosegretario Giachino, la Commissione approva l'emendamento 23.0.101 (Testo 2).

Il relatore riformula l'emendamento 24.100 in un Testo 2, allegato al resoconto, su cui il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Marco FILIPPI (PD), la Commissione approva l'emendamento 24.100 (Testo 2).

Il Relatore riformula l'emendamento 25.100 in un Testo 2, allegato al resoconto, che viene accantonato in attesa del parere della 5^a Commissione.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) riformula l'emendamento 27.3 nella proposta emendativa 30.100, allegata al resoconto, che viene accantonata, in vista del parere della Commissione Giustizia.

L'emendamento 28.1 viene posto in votazione e respinto.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), riformula l'emendamento 28.100 in un Testo 2, allegato al resoconto, che viene accantonato in vista del parere della Commissione Bilancio.

Illustra altresì il contenuto dell'emendamento concernente la destinazione dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse a violazioni al codice della strada, chiarendone le modalità di destinazione.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) chiede delucidazioni in merito all'esigenza che la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie non penalizzi le finanze dei Comuni.

Il RELATORE fornisce alcuni chiarimenti riguardo, sottolineando che la nuova versione dell'emendamento è stata concordata con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il presidente GRILLO avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione Giustizia su alcune proposte emendative precedentemente accantonate e che ora possono essere pertanto messe in votazione.

Con il voto favore del Gruppo del partito democratico, viene messo in votazione ed approvato l'emendamento 8.100.

La senatrice MAGISTRELLI (PD) riformula l'emendamento 23.10 in un testo 3, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli emendamenti 23.10 (Testo 3) e 23.18 (Testo 2).

I senatori CAMBER (*PdL*) e STIFFONI (*LNP*) presentano l'ordine del giorno G/1720/17/8, allegato al resoconto di seduta, in materia di cabotaggio stradale.

Restano inoltre accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, che riprenderà dopo la conclusione della seduta dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 18,55.

Il presidente GRILLO ribadisce che nella seduta antimeridiana di domani sarà presente il ministro Matteoli, al fine di confrontarsi con la Commissione per il chiarimento di alcune questioni meritevoli di un ulteriore confronto politico

Il senatore Marco FILIPPI (PD) rileva il carattere dirimente dell'articolo 28 e dell'emendamento del Relatore 28.100 (Testo 2), considerata la

centralità del tema della destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie all'interno del progetto legislativo in esame.

Il presidente GRILLO, nel concordare con il senatore Marco Filippi sulla rilevanza del tema della destinazione dei proventi delle sanzioni, ricorda di aver già rappresentato al Presidente della Commissione Bilancio la delicatezza del parere richiesto sull'emendamento 28.100 (Testo 2) anche i fini dell'individuazione di una procedura dì esame condivisa da tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione anche sull'emendamento 2.0.3 concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno di un apposito fondo sicurezza stradale, emendamento che ribadisce di essere disposto a riformulare.

Il presidente GRILLO ricorda che anche questo emendamento sarà oggetto di apposito confronto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito all'emendamento 16.1000 (Testo 4) a firma del Relatore, il senatore Marco FILIPPI (PD) sottolinea la delicatezza di tale proposta, a motivo del fatto che – prevedendo l'effettuazione degli alcol test e dei drug test da parte dei neo patentati – si rischia di introdurre un rilevante elemento di discriminazione a scapito delle nuove generazioni, dal momento che tale tipo di controlli sia applicheranno esclusivamente a coloro che, alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, debbano ancora conseguire la patente di guida.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), comprende le perplessità sollevate dal collega Filippi, reputando tuttavia coerente con l'impianto complessivo del disegno di legge la previsione degli *alcol test* e *drug test* per i futuri aspiranti al conseguimento della patente di guida; peraltro estendere tali verifiche alla generalità dei conducenti, nel momento del rinnovo della patente, sarebbe eccessivamente gravoso.

Il senatore DE TONI (*IdV*) concorda con le osservazioni formulate dal collega Marco Filippi.

Il senatore VIMERCATI (PD) suggerisce di limitare la portata emendativa dell'emendamento 16.1000 (Testo 4) ai soli guidatori professionisti.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) ipotizza una riformulazione del subemendamento 16.1000 (Testo 4)/1, che preveda una differente scansione dell'entrata in vigore a seconda si faccia riferimento ai neo patentati piuttosto che ai guidatori professionisti.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) concorda con l'ipotesi di riformulazione avanzata dal Relatore, ricordando peraltro che il suo Gruppo aveva presentato proposte emendative finalizzate a prevedere analoghe tipologie di certificazione anche in sede di rinnovo della patente.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) riformula il subemendamento 16.1000 (Testo 4)/1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) richiama l'importanza dell'emendamento in discussione, in considerazione della valenza educativa del medesimo e della sua idoneità ad incentivare la buona condotta delle giovani generazioni.

Il presidente GRILLO ritiene opportuno che l'emendamento 16.1000 (Testo 4) resti accantonato, insieme al subemendamento, per permetterne un approfondimento.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), presenta l'emendamento 19.0.1000, allegato al resoconto, in materia di sedili di sicurezza per i bambini sui veicolo a motore a due ruote, nonchè di dispositivi di sicurezza per i conducenti di motocicli.

Ricorda, peraltro, come la seconda parte dell'emendamento suddetto recepisca l'emendamento 20.3, del senatore Gallo, recante l'obbligo di paraschiena integrale per i conducenti dei motocicli con potenza pari o superiore a 35 kw.

Il Rappresentante del Governo esprime la propria contrarietà sulla parte dell'emendamento 19.0.1000 concernente l'introduzione dell'obbligo del paraschiena integrale, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda la previsione di sedili di sicurezza per i bambini.

Ai fini di una maggiore chiarezza in sede di votazione, il Relatore riformula l'emendamento 19.0.1000 in un Testo 2, allegato al resoconto, dal quale viene espunta la parte concernente l'obbligo dei paraschiena integrali.

Il senatore GALLO (*PdL*) riformula l'emendamento 20.3 in un Testo 2 allegato al resoconto.

Previa dichiarazione di voto contraria del Partito democratico e dell'Italia dei valori e di dichiarazione di astensione del gruppo UDC-SV, l'emendamento 19.0.1000 – (Testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il senatore GALLO (*PdL*) in considerazione del parere contrario espresso dal Rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 20.3 (Testo 2).

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), propone una riformulazione dell'emendamento Governativo 21.100 (Testo 2) in un Testo 3, allegato al resoconto di seduta.

Con tale proposta, vengono inasprite le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei tempi di guida e di riposo superiori al tetto del 10 per cento, mentre resta inalterata la previsione di una sanzione da 38 a 152 euro per la violazione dei tempi di guida giornaliera contenuta entro il tetto medesimo del 10 per cento.

Il rappresentante del GOVERNO riformula l'emendamento 21.100 (Testo 2) in un testo 3, allegato al resoconto di seduta.

I senatori STIFFONI (*LNP*), POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) e DE TONI (*IdV*) valutano positivamente la proposta di riformulazione avanzata dal Relatore, annunciando il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 21.100 (Testo 3).

Il senatore Marco FILIPPI (PD), pur considerando la proposta di riformulazione un passo in avanti rispetto alle posizioni di partenza, conferma la persistenza di alcune riserve sia sul metodo seguito sia per il fatto che l'alleggerimento delle sanzioni entro il tetto del 10 per cento rischia di penalizzare i dipendenti delle imprese di autotrasporto. Annuncia pertanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Viene quindi posto in votazione ed approvato il subemendamento 21.100/1, riferito all'emendamento 21.100 (Testo 3).

Successivamente viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 21.100 (Testo 3), sul testo subemendato.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 20.9 (Testo 2), approvato dalla Commissione la scorsa settimana, ove si prevede l'obbligo generalizzato del casco per i ciclisti.

Innanzitutto, nel ricordare come tale emendamento derivasse dall'accorpamento delle proposte emendative 20.9 e 20.12, sottolinea come il senatore Giaretta, risultante quale primo firmatario dell'emendamento 20.9 (Testo 2), in realtà debba considerarsi estraneo a tale proposta emendativa, di cui peraltro non condivide il contenuto.

Altresì esprime il suo personale ripensamento sull'introduzione pura e semplice dell'obbligo del casco per i ciclisti, dal momento che l'introduzione di un obbligo siffatto ingenera forti elementi di perplessità.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) ritiene estremamente opportuna la previsione dell'obbligo del casco per i ciclisti, considerando l'importanza di tale accessorio per la salvaguardia delle vite umane e sottolineando altresì come gli autentici amanti della bicicletta facciano già adesso un uso costante del casco.

Il senatore ZANDA (PD) richiama i colleghi sulla necessità di adottare un opportuno grado di realismo e di saggezza nella previsione di un obbligo siffatto, considerato il forte impatto pratico che ne può derivare sulla vita quotidiana delle persone: a titolo esemplificativo, fa presente il caso di persone anziane che utilizzano la bicicletta nei piccoli paesi per svolgere commissioni quotidiane.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), si dichiara consapevole dell'impatto di tale obbligo sulla vita quotidiana delle persone, ricordando tuttavia come l'utilizzo del casco sia il mezzo più efficace per salvaguardare l'incolumità delle persone che, soprattutto nei centri di pianura, utilizzano con frequenza la bicicletta.

Ipotizza, al riguardo, la possibilità di modulare l'entrata in vigore della norma, prevedendone l'effetto immediato per i bambini e le persone più giovani e posticipandone l'entrata a regime nel caso delle persone al di sopra di una certa età.

La senatrice DONAGGIO (PD) concorda con la necessità di modulare l'entrata in vigore dell'obbligo del casco a seconda delle fasce d'età, prevedendone l'immediata applicazione per le persone più giovani.

Il presidente GRILLO nel giudicare eccessivo l'obbligo generalizzato del casco per tutti i ciclisti, ricorda tuttavia che l'emendamento 20.9 (Testo 2) è già stato approvato dalla Commissione e che un'eventuale modifica del testo potrà essere individuata una volta passati alla sede redigente oppure nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore Marco FILIPPI (PD), nel prendere atto della precisazione del Presidente, rimarca come l'emendamento suddetto non debba considerarsi comunque imputabile al senatore Giaretta.

La Commissione passa ad esaminare l'emendamento 23.0.1 (Testo 2) a firma del senatore Gallo.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), invita il presentatore a ritirare l'emendamento consideratane la disomogeneità rispetto all'impianto complessivo del disegno di legge.

Il senatore GALLO (*PdL*), accogliendo l'invito del Relatore, ritira l'emendamento 23.0.1 (Testo 2).

In merito all'emendamento 23.0.2, nonché alle proposte emendative 34.0.1 e 36.0.5, riguardanti l'installazione dei cosiddetti precursori negli locali e negli esercizi pubblici, il senatore Marco FILIPPI (*PD*) sottolinea

la necessità che l'obbligo dei precursori si applichi a tutti i locali, compresi i bar e i ristoranti.

La senatrice POLI BORTONE (*UDC-SVP-IS-Aut*) ricorda che la Commissione ha bocciato l'emendamento 23.0.5, a firma del senatore D'Alia, sulla vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori o a infermi di mente.

Nello stigmatizzare tale bocciatura, auspica un ripensamento della Commissione, preannunciando altrimenti la contrarietà del proprio Gruppo al ricorso alla sede redigente.

Il presidente GRILLO ricorda che l'emendamento 23.0.5 è stato respinto sulla base di una valutazione condivisa dalla Commissione, in quanto modificativo del codice penale e quindi vertente su una materia estranea a quella di competenza dell'8ª Commissione. Sottolinea, altresì, che l'obiettivo perseguito è invece quello di obbligare i locali pubblici a dotarsi dei precursori.

Il RELATORE si impegna a predisporre un unico emendamento che faccia propri i contenuti delle proposte emendative 23.0.2, 34.0.1 e 36.0.5, che restano pertanto accantonate in attesa di tale riformulazione.

Il senatore DE TONI (*IdV*) si riserva di aggiungere la propria firma all'emendamento derivante dalla suddetta riformulazione.

Il senatore Marco FILIPPI (PD), in merito all'emendamento 30.100, ritiene eccessiva la fissazione di un tempo massimo di tre ore giornaliere.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) propone la riformulazione dell'emendamento 30.100 in testo 2, ove si prevede che il permesso di guida sia concesso in un tempo strettamente necessario e comunque non superiore a tre ore al giorno.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) riformula l'emendamento 30.100 in un testo 2, allegato al resoconto di seduta.

La senatrice DONAGGIO (PD) dichiara il proprio personale voto contrario ritenendo troppo indulgente una simile misura indirizzata oltretutto a persone a cui è stata ritirata la patente di guida.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MAGI-STRELLI (*PD*), l'emendamento 30.100 (Testo 2) viene posto in votazione ed approvato.

Restano poi accantonati gli emendamenti 28.0.1 (Testo 2) e 33.100 (Testo 2).

Il presidente GRILLO riformula l'emendamento 33.0.12 (testo 2) in un testo 3, allegato al resoconto, ritenendo che, con la soppressione del comma 3, si superi l'esigenza di acquisire un nuovo parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 33.0.12 (Testo 3) viene posto in votazione ed approvato.

Viene poi accantonato l'emendamento 34.2.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 34.0.13, che, previa dichiarazione di voto contrario del Gruppo del Partito Democratico, viene messo in votazione ed approvato.

Il senatore DE TONI (*IdV*) accogliendo l'invito del Relatore, ritira l'emendamento 36.1.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO chiedono la trasformazione in un ordine del giorno dell'emendamento 36.0.3 recante l'istituzione del fondo nazionale di prevenzione dell'incidentalità legata al consumo di alcol e di sostanze stupefacenti.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) non accoglie l'invito alla trasformazione in ordine del giorno insistendo per la votazione dell'emendamento 36.0.3 che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore DE TONI (*IdV*) viene respinto.

Il sottosegretario GIACHINO presenta l'emendamento 37.3000 concernente la responsabilità solidale del committente nel caso di morte o lesioni provocate da autotrasportatori: dopo aver fornito una succinta esposizione del contenuto della proposta, rileva come essa di fatto assorba gli emendamenti 37.1 e 37.2.

Gli emendamenti 37.1, 37.2 e 37.3000 restano pertanto accantonati, per permetterne un approfondimento.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), accogliendo l'invito del Relatore, trasforma l'emendamento 40.0.1 nell'ordine del giorno G/1720/14/8, allegato al resoconto di seduta, che viene posto in votazione ed approvato.

Il senatore MENARDI (*PdL*), accogliendo l'invito del Relatore, trasforma l'emendamento 41.0.5 nell'ordine del giorno G/1720/16/8, allegato al resoconto di seduta, a cui aggiungono la propria firma tutti i senatori presenti in Commissione.

L'ordine del giorno G/1720/16/8 viene posto in votazione ed approvato.

Resta accantonato l'emendamento 42.0.1.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*) propone la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 43.0.1, in materia di canoni ANAS riferiti alle strade statale esterne ai centri abitati.

Il senatore FISTAROL (PD) non accoglie l'invito del Relatore, insistendo per la votazione dell'emendamento.

Il RELATORE formula parere contrario sull'emendamento 43.0.1 che viene messo in votazione e respinto.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO formulano poi parere favorevole sull'emendamento 45.1 (Testo 2), che resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Infine, il RELATORE formula parere contrario sull'emendamento 45.0.1 che, messo ai voti, viene respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta, già convocata per oggi, martedì 27 aprile 2010, alle ore 20, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 20,40.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720

G/1720/10/8

FISTAROL, Marco Filippi, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Vimercati, Zanda, Ranucci

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

inserire, nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, l'indicazione della forma, delle dimensioni e del colore del bordo ad alta visibilità da utilizzare obbligatoriamente come riquadro su cui installare i segnali stradale verticali di pericolo, prescrizione ed indicazione, che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole.

emanare apposite disposizioni di modificazione dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevedendo che le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole ad alta visibilità da usare come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di cui sopra, siano stabilite da apposito disciplinare, prevedendo altresì che sia l'ente proprietario della strada a scegliere quali segnali di nuova installazione devono essere bordati in relazione alla loro importanza e al risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza dell'utenza debole.

G/1720/11/8

Musso, Marco Filippi, Vimercati

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

istituire il "vehicle sharing" come servizio innovativo di trasporto pubblico non di linea, nella forma di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati, prevedendo che la gestione del servizio possa essere svolta da soggetti pubblici o privati anche in forma consortile e consentendo di fruire del servizio alle persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'abbonamento col soggetto erogatore del servizio stesso;

prevedere che il servizio venga assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno e per l'intera giornata, individuando, con apposito decreto, i requisiti minimi cui il servizio in questione deve ottemperare anche a garanzia e tutela degli utenti, i criteri per la gestione uniforme sul territorio nazionale del servizio quale complementare al trasporto pubblico locale, i criteri per la determinazione delle relative tariffe, le procedure per l'affidamento, nonché le condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli cui devono attenersi i comuni per l'organizzazione del servizio anche in forma consortile.

G/1720/12/8

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Vimercati, Zanda

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

introdurre, in sede di revisione, verifiche intese ad assicurare il permanere delle caratteristiche della leggibilità della targa.

G/1720/13/8

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Vimercati, Zanda, Ranucci

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure per favorire l'utilizzo volontario di cronotachigrafi digitali, conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti dell'Unione europea, su ogni tipo di veicolo a motore circolante nelle strade pubbliche, prevedendo altresì che i cronotachigrafi installati permanentemente sui veicoli a motore - qualora controllati con regolarità, sottoposti a taratura e sigillati - assumano valore legale di strumento di accertamento dell'osservanza dei limiti della velocità ai soli fini amministrativi.

G/1720/14/8

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Vimercati, Zanda, Ranucci, Pignedoli

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

istituire, con sede a Roma, l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, con il compito di operare in piena indipendenza di giudizio e completa autonomia organizzativa e finanziaria, allo scopo di tutelare e garantire la sicurezza stradale, nonché la manutenzione e l'efficiente gestione della rete stradale nazionale, svolgendo le funzioni assegnatele nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali;

prevedere che, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale, l'Agenzia:

promuova e garantisca adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità della rete stradale nazionale;

vigili sulla realizzazione degli investimenti infrastrutturali e strutturali per l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale nazionale a carico dei soggetti proprietario e concessionari;

stabilisca i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigili sul loro rispetto;

controlli che le condizioni di prestazione dei servizi e di realizzazione degli investimenti siano conformi alla legge, ai regolamenti, agli atti di regolazione ed ai contenuti del contratto di concessione;

richieda ai soggetti proprietari e concessionari le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

svolga ispezioni presso i soggetti vigilati, qualora sussistano elementi indicatori di possibili violazioni;

svolga indagini conoscitive di natura generale, eventualmente in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

valuti i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprio competenze; trasferire all'Agenzia le funzioni attualmente esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS, nonché dagli altri enti strumentali, riferibili ai compiti di sicurezza del settore autostradale.

G/1720/16/8

Menardi, Baldini, Bornacin, Camber, Cicolani, De Toni, Donaggio, Marco Filippi, Fistarol, Gallo, Grillo, Magistrelli, Morri, Mura, Musso, Poli Bortone, Stiffoni, Zanetta, Vimercati

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo:

ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le opportune misure volte a stabilire le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di «sportello telematico dell'automobilista».

G/1720/17/8

CAMBER, STIFFONI

La 8^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità, sentiti gli operatori economici interessati, di richiedere alla Commissione europea l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 10 del nuovo Regolamento europeo CE 1072/2009 sui trasporti internazionali e di cabotaggio, tenuto presente che tali misure erano già previste dal precedente regolamento CEE 3118/93. Infatti la salvaguardia è applicabile per sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, affinché, nel tempo complessivo di dodici mesi, alcuni costi che attualmente gravano sull'autotrasporto tendano a livellarsi alla media europea. Le misure di salvaguardia vengono richieste in quanto i mezzi provenienti dall'Est Europa hanno un costo del lavoro degli autisti inferiore al 40 per cento rispetto a quello di un autista italiano, ed i costi di assicurazione dei complessi veicolari sono mediamente inferiori del 30 per cento di quelli a carico delle imprese italiano di autotrasporto;

tener conto del maggior numero di imprese di autotrasporto cessate rispetto agli anni precedenti e della messa in mobilità di autisti di imprese rimaste attive, nonché della importante circostanza che molte imprese hanno delocalizzato la propria attività e la propria sede in Paesi esteri, pur continuando ad operare in territorio italiano. In tal modo, si configura un doppio danno, in quanto imprese italiane che chiudono, e non versano più nulla al fisco italiano, aprono la propria sede legale all'estero ed operano in territorio italiano, creando ulteriore danno alle imprese che cercano di resistere in Italia.

Art. 2.

2.0.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di servizi di polizia stradale e di espletamento dei servizi di polizia stradale)

- 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: "Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento";
 - b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;
- c) al comma 17, le parole: "i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale" sono sostituite dalle seguenti: "i criteri per l'imposizione della scorta tecnica";
- d) al comma 18, le parole: "all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "all'obbligo di scorta tecnica".

- 2. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche".
 - b) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

"3-ter. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate ai sensi del comma 3-quinquies autorizzate dal Prefetto, ovvero dal Sindaco nei centri abitati.

3-quater. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato

3-quinquies. Le persone di cui ai commi 3-bis e 3-ter, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durate l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di contestazione redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.»

3. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

8.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da euro 148 a euro 594" con le seguenti: "da euro 389,00 a euro 1.556,00";

Dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) al comma 6, le parole: "da euro 38 a euro 155,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

Art. 12.

12.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116)

Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da "nonché" fino alla fine del medesimo comma 1, sono sostituite dalle seguenti: "nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) e 75-bis, comma 1, lettera f) del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata delle predette sanzioni amministrative"».

Art. 15.

15.2 (Testo 2)

Musso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, dopo le parole: "recuperare 9 punti" è aggiunto il seguente periodo: "La riacquisizione avviene all'esito di una prova di

esame da effettuarsi secondo programmi e con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

Art. 16.

16.1000 (Testo 4/1 Testo 2)

Marco Filippi

All'emendamento 16.1000 (Testo 4), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 2-ter».

16.1000 (Testo 4/1)

Marco Filippi

All'emendamento 16.1000 (Testo 4), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 2-ter"».

16.1000 (Testo 4)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

"dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo CAP A o CAP B, l'interessato deve esibire apposito certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di

sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo CAP A o CAP B, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente".

al comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-*ter*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia".

"1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998".

16.3 (Testo 3)

Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Vimercati, Zanda, Ranucci

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

- «1- *bis*. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Le Commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le Commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova

certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi."

1-ter. Con decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, vengono adottate linee guida per ottenere criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le Commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.».

Art. 17.

17.0.1 (**Testo 3**) GALLO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

- 1. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
- "Art. 139-bis. (Patente di servizio per autisti addetti ad organi costituzionali). 1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di Regione, dei presidenti di Provincia e dei sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 126-bis.
- 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello"».

Art. 19.

19.0.1000 (Testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

- 1. All'articolo 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "cinque" sono aggiunte le seguenti: "; il trasporto di bambini fini a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
- 3. Le disposizioni di cui all'art. 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, per la parte modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo (centoventesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

19.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Modifiche agli articoli 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote e di uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote)

- 1. All'articolo 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "cinque" sono aggiunte le seguenti: "il trasporto di bambini fini a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- 2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.
- 3. Le disposizioni di cui all'art. 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, per la parte modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo (centoventesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
- 4. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: "secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria";
 - b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
- "1-ter. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 35 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.";
- c) al comma 2 le parole: "le presenti norme" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al comma 1 e 1-ter" e dopo le parole: "mancato uso del casco" sono inserite le seguenti: "o del paraschiena";
- d) al comma 3, le parole: "previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1 o 1-ter"

- *e)* al comma 4, dopo le parole: "o ciclomotori" sono inserite le seguenti: "ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione";
- f) al comma 5, le parole: "I caschi di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "I caschi o i paraschiena di cui al comma 4"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».

Art. 20.

20.3 (Testo 2)

GALLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- «1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole: "secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria":
 - b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
- "1-ter. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 35 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.";
- c) al comma 2 le parole: "le presenti norme" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni di cui al comma 1 e 1-ter" e dopo le parole: "mancato uso del casco" sono inserite le seguenti: "o del paraschiena";
- d) al comma 3, le parole: "previste dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "previste dai commi 1 o 1-ter"
- *e)* al comma 4, dopo le parole: ''o ciclomotori' sono inserite le seguenti: ''ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione';
- f) al comma 5, le parole: "I caschi di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "I caschi o i paraschiena di cui al comma 4"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».

Art. 21.

21.100 (Testo 3)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Modifiche agli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

- 1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
- «Art. 174. (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
- 2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
- 3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
- 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

- 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
- 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600
- 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
- 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
- 9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a

tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

- 12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
- 13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- 14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
- 16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
- 17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
- 18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

- 2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
- 3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
- "Art. 178. (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
- 2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
- 3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
- 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
- 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
- 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

- 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
- 8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
- 9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
- 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
- 12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- 13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso".

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21.100 (Testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21.

(Modifiche agli articoli 174 e 178 e aglil articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

- 1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
- "Art. 174. (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
- 2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
- 3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispo-

sitivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

- 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a 152. Si applica la sanzione da euro 155 a euro 620 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).
- 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Si applica la sanzione da euro 307 a euro 1.228 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.
- 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.
- 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.
- 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.
- 9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.
- 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi

di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

- 12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
- 13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- 14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
- 16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

- 17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
- 18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395".
- 2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».
- 3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:
- "Art. 178. (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
- 2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
- 3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
- 4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 155 a euro 620 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
- 5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 250 a euro 1.000. Si applica la sanzione da euro 307 a euro 1.228 se

la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

- 6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.
- 7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228.

Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.

- 8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
- 9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
- 11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.
- 12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- 13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
- 14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute viola-

zioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso".

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 23.

23.10 (Testo 3)

Magistrelli, Marco Filippi, Donaggio, Fistarol, Morri, Papania, Sircana, Vimercati, Zanda, Bubbico, Ranucci, Bornacin

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente

a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta"».

23.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), capoverso «2-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologiciprelevati a cura di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale»;

Al comma 3, lettera d), capoverso «3.», al primo periodo, sostituire le parole «delle forze di polizia» con le seguenti «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale»;

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico, fino a concorrenza del 50 per cento, rispettivamente del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato

dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 208, comma 2-*ter*, lettera c), introdotto dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della presente legge.

5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4».

Art. 24.

24.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- «2-bis. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono altresì apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1-bis la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- b) al comma 1-bis, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213, 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento";
- c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1".
- d) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli

organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico".»

Art. 25.

25.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, inserire il seguente:

«2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il trasgressore è ammesso a pagare, direttamente al momento dell'accertamento della violazione o nei dieci giorni successivi, una soma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotta di un terzo. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità fissate dall'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore ed esplicitamente riportate sul verbale di accertamento».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3 ed al comma 3-bis dopo le parole: "in misura ridotta" sono aggiunte le seguenti: "e quello di cui al comma 2-quinquies".».

Art. 28.

28.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- «a) sostituire la lettera a) con la seguente:
- "a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. La quota dei proventi di spettanza statale delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'articolo 142, comma 12-bis, è destinata:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 50 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza

stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

- b) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;
- c) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;
- d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1";

b) sopprimere il capoverso 5-ter della lettera d).

Art. 30.

30.100 (Testo 2)

Vallardi, Stiffoni, Mura

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospen-

sione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al periodo precedente, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura».

30.100

Vallardi, Stiffoni, Mura

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al periodo precedente, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione

non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura».

Art. 33.

33.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012»;

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 208, comma 2-ter, lettera d), introdotto dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della presente legge».

33.0.12 (Testo 3)

GRILLO

Dopo l'articolo 33, al Capo II inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

- 1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito definito "Comitato".
- 2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
- a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;
- *b)* individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

- c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;
- d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS spa e dalle società concessionarie;
- *e)* rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione annuale della relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;
- f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività frnalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 40 del presente disegno di legge;
- g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;
- h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;
- i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
- 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:
- a) un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici da lui nominato;
 - b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- c) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
 - d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- *e)* un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
 - f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, e successive modificazioni.
- 4. I membri del Comitato di cui al comma 4 hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
- 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 5, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».

Art. 37.

37.3000

Il Governo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
- "4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
- 5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad n accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegato ai documenti equipollenti la di-

chiarazione sopraindicata, al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 7-bis,";

- *b)* al comma 3, primo periodo, dell'articolo 7-*bis*, dopo le parole "indicazioni relative al vettore", sono inserite le parole "comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori,";
- c) al comma 5 dell'articolo 7-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al primo periodo, dopo le parole "od altra documentazione equivalente" sono inserite le parole "ovvero equipollente ai sensi del comma 3,";
- al secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole "ai sensi del comma 1";
- il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione."
 - d) Il comma 6 dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:
- "6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni."
 - e) all'articolo 8, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.
- 2. in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
- 3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste"».

Art. 45.

45.1 (Testo 2)

Fistarol, Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Vimercati, Zanda, Ranucci

Al comma 1, sostituire le parole: «, da utilizzare» con le seguenti: «o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni»".

€ 4,60